



PENITENZIARIA APOSTOLICA

XXVII CORSO SUL FORO INTERNO

*Palazzo della Cancelleria,
29 febbraio-4 marzo 2016*

Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti.

Mons. GIACOMO INCITTI

Prelato Consigliere della Penitenzieria Apostolica

Premessa

Limiti della relazione e scelta dei temi.

Diritti e doveri; necessaria correlazione.

Diritto del fedele ai sacramenti.

1. Diritto del penitente ad essere ascoltato e non ad essere inquisito

1.1. Diritto ad un confessore idoneo

Il confessore “strumento” della misericordia di Dio

Il Catechismo della Chiesa cattolica ricorda che il confessore è chiamato ad essere «segno e strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore» (CCC, 1465). La confessione diviene il luogo e il tempo in cui il sacerdote, lasciando trasparire la verità di ciò che celebra, rappresenta e rende visibile Cristo misericordioso, vivendo con il penitente una vera relazione capace di incarnare l'intenzione e la carità di Cristo alla quale, peraltro, egli dovrà continuamente ispirarsi ed unirsi (PO, 13). La dimensione “strumentale” è prevalente su ogni altra prospettiva ivi compresa quella riassunta nelle icone di medico e giudice. La dottrina aveva ridimensionato la portata del modello giudiziale, recuperando la verità della analogia – *ad instar* – troppo spesso assolutizzata nel proporre le figure e la terminologia di tribunale e giudizio. La normativa canonica (CIC can. 978 § 1 e CCEO can. 732 § 2) suggerisce una diversa valenza tra il compito da svolgere come medico e giudice – *personam sustinere* – e l'essere, il confessore, nella sua

dimensione costitutiva – *ministerium a Deo constitutum* – ministro della misericordia e della divina giustizia. Ed è proprio la nozione di *giustizia divina* che impone di escludere il paradigma processuale umano. La giustizia di Cristo, infatti, è la giustizia che viene dalla grazia, dove non è l'uomo che salva e guarisce se stesso, ma l'amore di Dio giunto fino all'estremo sulla croce.

Medico ferito

L'acquisizione delle richieste qualità richiede una adeguata formazione in cui non potrà mancare la conoscenza della dottrina, con una preparazione seria ed accurata anche nelle scienze psicopedagogiche. Difficilmente si può predicare e trasmettere agli altri il perdono e la riconciliazione se personalmente non si è dentro questa esperienza e solo se il confessore avrà riletto e si sarà riappacificato con la sua storia personale, soffrendo per la propria debolezza e gustando la gioia di vivere l'amore gratuito di Dio, saprà assumere l'atteggiamento più efficace nei confronti del penitente. L'umanità del prete è la normale mediazione quotidiana dei beni della salvezza e, nella confessione, l'incontro con il penitente diventa, per il confessore, un incontro con se stesso che porterà il confessore medico a non dimenticare mai di essere egli pure un *medico ferito*.

1.2. ...e con un "mandato" ecclesiale: la facoltà

Il confessore non agisce a titolo privato.

Nella normativa si è soliti distinguere tra l'origine e l'esercizio della facoltà.

Lo sviluppo storico della disciplina penitenziale mostra come soprattutto nei primi secoli la celebrazione penitenziale fosse un vero evento ecclesiale il cui ministro era solo il Vescovo. Il diffondersi della cosiddetta penitenza privata coinvolse anche i presbiteri i quali, sebbene già con l'ordinazione avessero la potestà di rimettere i peccati, si trovarono vincolati per la valida celebrazione, alla concessione di una ulteriore abilitazione concessa dall'autorità episcopale. Il Vescovo, al quale è affidata la cura pastorale della chiesa locale, rimaneva così il responsabile del sacramento, ruolo consolidato con la successiva riflessione sulla necessità della "giurisdizione". La vigente normativa la chiama "facoltà", un cambiamento terminologico determinato dal fatto che il termine giurisdizione viene ora utilizzato per indicare la potestà di governo e l'assoluzione di peccati non rientra in tale ambito.

Quanto all'origine tre sono le fonti: la legge, l'ufficio e una concessione da parte dell'autorità.

In forza della legge godono *ipso iure* della facoltà il Romano Pontefice, i Cardinali e tutti i Vescovi (can. 967 § 1). Dallo stesso diritto è concessa la medesima facoltà a qualsiasi sacerdote nei riguardi di qualsiasi penitente che si trovi in pericolo di morte, anche per l'assoluzione del complice (cann. 976-977). Rientrano in tale concessione anche i casi dell'errore comune e l'errore di diritto o di fatto (can. 144 § 2).

In forza dell'ufficio è conferita la facoltà agli Ordinari del luogo (968 § 1), al Canonico Penitenziere (968 § 1), al Parroco (968 § 1) (sia territoriale che personale) e a chi ne fa le veci, cioè l'Amministratore parrocchiale, il vicario parrocchiale che sostituisce il Parroco assente o impedito, ma anche ai cappellani (militare, ospedaliero, delle carceri, marittimo, ecc.) e al Rettore del seminario.

In forza della concessione dell'autorità hanno la facoltà di ascoltare le confessioni i sacerdoti da parte dell'ordinario di incardinazione o dell'ordinario del luogo del domicilio.

L'ambito di esercizio della facoltà prevede diversificazioni specifiche: 1) i Cardinali e i Vescovi esercitano in ogni luogo e verso tutti i fedeli a meno che ci sia una revoca o proibizione penale; i Cardinali ascoltano validamente e lecitamente *ubique terrarum*, nonostante l'eventuale opposizione da parte dell'Ordinario del luogo; i Vescovi invece nel caso di tale opposizione, esercitano validamente ma illecitamente. 2) Coloro che hanno la facoltà in forza del loro ufficio, come sopra recensiti, possono ascoltare le confessioni ovunque, senza limiti territoriali o personali purché l'Ordinario del luogo non abbia negato o revocato la facoltà nel suo proprio territorio (can. 974 e 726 §§ 1-2 CCEO). Analogamente, chi gode della facoltà in virtù della delega, ma in forma stabile e senza limitazioni qualitative o nella propria

diocesi o in un'altra diocesi nella quale abbia il domicilio, purché non vi sia opposizione da parte dell'Ordinario del luogo (can. 967 § 2 e 722 § 4 *CCEO*), può ascoltare le confessioni ovunque.

I membri di istituti religiosi e Società di Vita apostolica, possono esercitare la facoltà ovunque ma limitatamente verso i membri della comunità e quanti vivono giorno e notte nella casa dell'Istituto: i superiori in forza dell'ufficio ricoperto (can. 968 § 2 e 723 §§ 1-2 *CCEO*) e gli altri in forza dell'ufficio o della concessione (can. 967 § 3 e 723 § 2-724 § 2 *CCEO*).

Limitazioni, perdita e revoca della facoltà. Il Vescovo, per la particolare responsabilità sulla disciplina penitenziale, è chiamato a regolamentare la facoltà, sia nella iniziale concessione, sia nell'esercizio successivo di essa. Il ministro, infatti, va incontro ad una naturale evoluzione esperienziale che passa necessariamente attraverso specifiche "crisi". Le tematiche oggetto della confessione cambiano così come il fedele spesso cerca nel confessore colui che lo aiuta a risolvere problematiche molteplici. Qui nasce la necessità della verifica della facoltà nel tempo dell'esercizio del ministero poiché l'idoneità non è assicurata per il fatto di averla ricevuta una volta per sempre. La facoltà per ricevere abitualmente le confessioni non sia revocata se non per una grave causa (can. 974 § 1 e 726 § 1 *CCEO*). I modi con cui può cessare la facoltà di confessare sono interconnessi alle modalità di concessione. Pertanto la perdita dell'ufficio, l'escardinazione o la perdita del domicilio possono causare la perdita della facoltà qualora essa sia stata ottenuta per quei titoli (can. 975 e 726 § 3 *CCEO*). L'Ordinario del luogo può revocare la facoltà ad un sacerdote, sia diocesano che religioso; se il provvedimento è preso dall'Ordinario del luogo che diede la facoltà, il sacerdote la perde per tutti i fedeli; se invece è un altro Ordinario del luogo, il sacerdote perde la facoltà solamente nel territorio del revocante (can. 974 § 2 e 726 § 2 *CCEO*). Parimenti avviene per gli Istituti religiosi e le Società di Vita Apostolica: i membri che hanno revocata la facoltà da parte del Superiore Maggiore la perdono per tutto l'Istituto o Società; mentre se a revocarla è un altro Superiore competente, il sacerdote la perde solo nei confronti dei sudditi di quella circoscrizione (can. 974 § 4).

1.3. *Il diritto alla libera scelta del confessore*

Il principio generale garantisce la più ampia libertà al fedele con la normativa sancita nel *CIC* (can. 991) e non nel *CCEO* anche se i commentatori giustificano l'omissione con l'ovvietà della norma¹.

Can. 991 — *Cuius christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri.*

La libertà nella scelta del confessore è un principio generale e «benché nella sistematica del *CIC* questa norma non compaia nell'ambito dello statuto fondamentale del fedele, il diritto qui riconosciuto può, con ragione, essere considerato fondamentale e prevalente rispetto ad ulteriori determinazioni che ne regolino l'esercizio»². Il diritto prevede un solo caso in cui viene esplicitamente affermata una proibizione, quando il confessore sarebbe il complice nel peccato *contra sextum* (cf. can. 977).

Rinvio ad altre relazioni per la *communicatio in sacris*.

1.4. *Il diritto a non essere "inquisito"*

Can. 979 — *Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discrezione procedat, attenta quidam conditione et aetate paenitentis, absteineatque a nomine complicitis.*

Senso del peccato e senso della colpa.

Un ministero di giustizia che esige nel confessore il dovere di assolvere poiché il penitente disposto ha diritto a beneficiare della misericordia che Cristo ha lasciato alla Chiesa. Partendo da una presunzione favorevole al penitente, che non è presunzione di innocenza, «il ministro della riconciliazione abbia

¹ Cf. A. MARZOA, *Commento al can. 991*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, 660.

² T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*, 334.

sempre in mente che il sacramento è stato istituito per uomini e donne che sono peccatori. Egli accoglierà, dunque, i penitenti che accedono al confessionale presupponendo, salvo manifesta prova in contrario, la buona volontà – che nasce da *un cuore pentito e umiliato* (*Salmo 50,19*), benché in gradi diversi – di riconciliarsi con il Dio misericordioso» (*Vademecum*, 3/2). Criterio utile è ricordare che «il pentimento è la misura della fede e grazie ad esso si ritorna alla Verità» (Benedetto XVI, 178). Il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di “rifiuto” o “negazione”; meglio sarebbe parlare di “rinvio”, poiché la porta della grazia deve rimanere sempre aperta. Allo stesso tempo, il confessore non lavorerà sul senso di colpa, perché suo compito è far maturare nella persona del penitente il vero senso del peccato e farlo esplodere in contrizione perché l’amore gratuito di Dio è sempre più grande della colpa (1 Gv. 3,20). In tale prospettiva la confessione non sarà un interrogatorio, magari invocando a pretesto l’esigenza di completezza, anzi, la prudenza e la discrezione e l’evitare domande, sono criteri che vanno tenuti sempre presenti (Sant’Uffizio, in Arrieta n. 1749). Qualora fosse necessario chiedere qualcosa, i confessori «non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di perdono» (*MV*, 17).

Anche il solo buon senso porterà il saggio confessore ad evitare gli estremi del rigorismo e del lassismo.

1.5. L’obbligo della confessione

1.5.1. L’obbligo alla confessione individuale ed integra

Il combinato disposto dei canoni 960 (*CCEO* 720 §1) e 988 § 1 offre gli elementi che configurano i tradizionali principi in base ai quali è stabilito l’obbligo della confessione individuale ed integra come unico modo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

I modi ordinari di celebrazione e il modo straordinario dell’assoluzioni collettive sono oggetto di altra relazione.

Pertanto «la confessione individuale ed integra, e l’assoluzione, ugualmente individuale, non sono solo il modo ordinario, ma l’*unico* modo ordinario di riconciliazione»³.

Can. 960	Can. 988 § 1
<i>Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest.</i>	<i>Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat.</i>

Allo stesso tempo si prevede l’impossibilità fisica o morale come causa esimente da questo modo di confessione.

La dottrina ha nel tempo elaborato ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità⁴.

Dovendo offrire criteri per discernere l’una e l’altra, si può ritenere che «l’impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l’accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fron-

³ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*, 298.

⁴ Tra gli altri: W.H. WOESTMAN, *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick: Commentary on Canons 840-1007*, Ottawa 2004³, 288.

te ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale.

L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente»⁵.

Un caso di impossibilità morale sarebbe quello del penitente che si ritrova come confessore un sacerdote sulla cui capacità di tenere il segreto si nutrono forti dubbi a causa di commenti già fatti in merito e di cui si parla pubblicamente⁶. Comunemente la dottrina converge nel ritenere che si verifica ugualmente impossibilità morale «quando, in virtù di una particolare relazione tra il penitente e il sacerdote, risulta opportuno non rivelare al confessore certe situazioni della propria coscienza o quando lo stesso sacerdote potrebbe soffrire un grave scandalo a motivo di circostanze o contenuti di cui venga a conoscenza connesse con il peccato commesso. Ugualmente si ha impossibilità morale quando confessando un certo peccato vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale»⁷.

Il ricorso alla impossibilità fisica o morale può dare adito, però, ad abusi, ma qualora «i peccati fossero taciuti per malizia o comunque colpevolmente, perché si adducono ragioni pretestuose di impossibilità fisica o morale, il penitente non sarebbe nelle disposizioni per una valida e fruttuosa celebrazione del sacramento. Di fatto, come potrebbe il penitente avere le disposizioni per ricevere il perdono di Dio, con il pentimento e il proposito di non peccare più, se proprio mentre invoca la misericordia e la bontà di Dio, disobbedisce al precetto suo e della chiesa di confessare integralmente i propri peccati?»⁸.

Per concludere, non va dimenticato che «in tutti questi casi, una volta superate le circostanze che hanno dato luogo all'impossibilità di confessare integralmente tutti i peccati, sorge nuovamente il dovere di confessare quelli gravi, che non furono sottomessi direttamente al potere delle chiavi della Chiesa né accusati nella confessione individuale (cfr. can. 988 § 1)»⁹.

1.5.2. I peccati da confessare: obblighi ed esortazioni

Il campo è propriamente quello della teologia morale soprattutto per quanto attiene alla qualifica di mortale, grave e veniale e, pertanto, rinviamo ad altre trattazioni.

Qui, però sembra utile sottolineare quanto il legislatore ha previsto nel Codice soprattutto in ciò che viene qualificato come dovere e quanto, invece, viene nell'ambito della esortazione.

I peccati gravi nel numero e nella specie. Un primo chiaro obbligo imposto al fedele è quello sancito nel can. 988 § 1 (no in *CCEO*) con il richiamare la necessità che l'integrità formale corrisponda all'integrità materiale. Integrità formale, detta anche soggettiva e integrità materiale, detta anche integrità oggettiva¹⁰.

L'obbligo di confessare integralmente ed il rischio di una mentalità legalistica¹¹.

⁵ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in "Periodica", 100 (2011) 5-6.

⁶ Cf. B. DALY, *Seal of Confession: a strict obligation for Priests*, in "The Australian Catholic Record", XC (2013), 13; l'Autore continua affermando che il Vescovo dovrebbe ritirare la facoltà di confessare.

⁷ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, 6.

⁸ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, 179-180; e l'Autore aggiunge che nel caso «d'infruttuosità, per non parlare dell'invalidità, del sacramento, in modo immediato, deriva più che dalla mancanza di integrità, dalla mancanza del pentimento», 180.

⁹ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*, 298.

¹⁰ M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 1999, 53-54.

¹¹ Interessanti osservazioni contro la formula finale del penitente: "confesso anche quello che non conosco e non ricordo", in G. COMO, *Conversione e penitenza. La "confessione frequente di devozione" e il suo vissuto spirituale*, in "La Scuola Cattolica", 136 (2008), 292.

I peccati veniali/confessione frequente/confessione di devozione. L'invito a confessare anche i peccati veniali ha dato origine non solo ad una variegata terminologia, ma anche a diverse posizioni in merito alla norma sancita nel Codice e più volte ribadita.

Can. 988 § 2	<i>Misericordia Dei</i> , n. 3
<i>Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur</i>	<i>Quandoquidem «christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat», quaevis consuetudo reprobatur, quae reducat confessionem ad universalem quandam accusationem vel ad unius pluriumve peccatorum, quae maioris momenti censentur, declarationem. Ceterum, omnium fidelium ad sanctitatem respecta vocatione, suadetur ut peccata quoque venialia ii confiteantur.</i>

La diversa denominazione con cui gli autori si riferiscono alla materia indica anche la diversa valutazione che essi danno alla problematica connessa¹². La riflessione teologica sembra oggi convergere nel ritenere che la fattispecie in esame è materia sufficiente anche se non necessaria per il sacramento della penitenza.

Il tema della confessione frequente/dei peccati veniali è connesso anche all'obbligo che la chiesa impone di confessarsi in vista dell'ottenimento di un altro scopo, come sono i casi della confessione per la prima comunione e per lucrare le indulgenze. In tali circostanze la Chiesa non obbliga direttamente a confessare anche solo i peccati veniali, ma l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione "sine qua non" per ottenere un altro bene spirituale¹³. Una sorta di obbligo indiretto.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito che «sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come lui (cfr. Lc 6,36)»¹⁴.

1.6. Il diritto ad un interprete

L'obbligo della dimensione "personale" della confessione non impedisce il ricorso ad un interprete. Tale possibilità è disciplinata nel can. 990, mentre il CCEO lo prevede indirettamente nel can. 733 § 2 che tratta del segreto.

Can. 990 — *Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmiter praescripto can. 983, § 2.*

Già l'esame della formula adottata (*nemo prohibetur*) rivela che si tratta di una mera possibilità espressa addirittura al negativo; una permissione alla quale il legislatore ricorre, ma senza porre alcun obbligo, anzi prevedendo la scusa dalla integrità della confessione laddove per problemi linguistici non fosse disponibile un sacerdote idoneo (cann. 960 e 988 § 1). Il dovere di evitare abusi e scandali esplicitamente

¹² Tra gli altri: K. RAHNER, *Significato della "confessione frequente di devozione"*, in *La penitenza della Chiesa*, Roma 1968, 129-146; R. FALSINI, *La cosiddetta "confessione frequente"*, in "Rivista di Pastorale Liturgica" 10 (1982); A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1997.

¹³ Cf. A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione"*, 271.

¹⁴ *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1458.

richiamato nel canone conferisce ulteriore indizio della *mens* del Legislatore di non favorire il ricorso all'interprete. Pertanto si può affermare che «la legge della Chiesa non lo incoraggia. Possono esserci, tuttavia, situazioni dove il penitente, per tranquillità della sua coscienza, ha bisogno di confessarsi e comunicare con il sacerdote o con un determinato sacerdote che sia in grado di dare una risposta ai suoi problemi. Ciò può essere fatto attraverso un interprete, non essendoci una lingua comune»¹⁵.

1.7. Il dovere di ascoltare le confessioni

Si tratta di un dovere che radica nella natura del ministero sacro e nei diritti del fedele a ricevere gli aiuti spirituali.

La continua disponibilità del sacerdote ad ascoltare le confessioni è un ulteriore dovere che radica nella natura del ministero sacro e nei diritti del fedele a ricevere gli aiuti spirituali e pertanto «tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore» (MD, 1/b).

I criteri generali. La normativa generale è stabilita nel can. 986 (CCEO can. 735) che nei due paragrafi distingue da una parte coloro che in ragione del proprio ufficio hanno la cura delle anime (§ 1) e dall'altra le due categorie: ogni confessore *urgente necessitate* e qualsiasi sacerdote *in periculo mortis* (§ 2)

Can. 986 — § 1. *Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi.*

§ 2. *Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos.*

...*omnis cui animarum cura vi muneris est demandata.* Il soggetto passivo dell'obbligo è individuato e circoscritto ai pastori il cui ufficio comporta una cura d'anime che in particolare la formulazione nei due paragrafi evidenzia il dovere del confessore di essere sempre disponibile non solo durante gli orari stabiliti e nel penitente

obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones. L'obbligo, variamente ripetuto in documenti successivi¹⁶, ha per oggetto il provvedere a... Giustamente gli Autori rilevano che tale dovere «non deve essere inteso come un'obbligazione strettamente personale di chi è in cura d'anime, ma è un obbligo cui si può assolvere *per alios*»¹⁷.

fidelium sibi commissorum qui rationabiliter audiri petant. La norma aggiunge due specificazioni che circoscrivono e pertanto in qualche modo limitano i diritti e doveri qui coinvolti sia nel ministro che nel penitente. L'obbligo per i pastori di cui sopra è «circoscritto secondo un'estensione di ministero, ovvero riguarda i pastori d'anime in rapporto a quei fedeli che sono affidati alle loro cure. Un parroco sarà quindi tenuto in particolar modo ad ascoltare le confessioni dei suoi parrocchiani e non di qualsivoglia fedele»¹⁸.

¹⁵ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 232-233.

¹⁶ Così ad es. *Misericordia Dei* al n. 2: «Locorum Ordinarii itemque parochi et ecclesiarum sanctuariorumque rectores, identidem explorare debent sintne reapse confessionum fidelium quam facillimae facultates. Cum primis suadet ut in cultus locis, statutis horis, insint conspicianturque confessarii, realibus fidelium condicionibus horaria aequentur atque peculiaris sit copia ante Missarum celebrationem confitendi et occurratur etiam fidelium necessitatibus, dum Missae celebrantur, si praesto sunt alii sacerdotes».

¹⁷ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 43.

¹⁸ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 42.

diebus ac horis in eorum commodum statutis. L'obbligo di essere disponibili ad ascoltare le confessioni è congiunto con quello di provvedere a stabilire un orario che deve essere comodo per gli stessi fedeli e che comunque non può esimere dalla continua disponibilità¹⁹.

Cosa dire della pratica di confessare solo su appuntamento?

Urgente necessitate, quilibet confessarius. I casi dagli autori vengono esemplificati come: «tempo pasquale, feste patronali, pellegrinaggi, celebrazione di altri sacramenti, ecc»²⁰.

et in periculo mortis quilibet sacerdos. La norma richiama anche quanto stabilito nel can. 976 circa l'ampia facoltà che la Chiesa concede a ogni sacerdote per assolvere il penitente in pericolo di morte.

Di questo canone si trova commento in altra relazione in questo corso.

1.8. Il diritto all'assoluzione e il dovere di assolvere

Si concretizza uno dei casi in cui l'espressione "diritto al sacramento" trova tutta la sua verità. Il ministro non è il padrone del sacramento, ma appunto solo un ministro che può soltanto prendere atto della presenza di quanto la Chiesa e non la sua personale visione, esige in ordine alla recezione del sacramento che è un diritto del fedele in quanto Cristo ha lasciato il suo dono alla Chiesa.

Can. 980 — *Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur*.

Un caso particolare è la falsa denuncia di sollecitazione di cui al can. 982 (CCEO 731).

Can. 982 — *Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda*.

1.8.1. Il diritto/dovere del confessore a non avere dubbi

Il combinato disposto dei canoni 959, 979 e 980 delimita lo spazio di indagine del confessore. Egli non è tenuto ad indagare sulla vita del penitente, ma soltanto sulla sua disposizione a ricevere l'assoluzione che chiede.

2. L'inviolabilità della confessione: il sigillo ed il segreto

La inviolabilità è sacra e la sua infrazione da parte del confessore viene configurata opportunamente dagli Autori come un "tradimento"²¹. La materia del sigillo e del segreto è stata anche configurata come l'ambito della "deontologia" del ministro della penitenza²².

Una novità rispetto alla precedente legislazione canonica è data dalla distinzione operata tra sigillo e segreto, riguardando il primo il solo confessore, mentre il secondo riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati del penitente.

¹⁹ «Although the practice of establishing fixed times for the celebration of individual reconciliation is required by paragraph one, this practice does not completely satisfy the obligation of those mentioned in that paragraph: it is also an obligation to hear the confessions of any of the faithful who reasonably seek this at times other than those scheduled. It has to be presumed that such requests are reasonable», F.R. MCMANUS, *Commento al can. 986*, in J.P.BEAL–J. A. CORIDEN–T.J. GREEN (ed.), *New commentare on the Code of Canon Law*, NY 2000, 1166.

²⁰ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 227.

²¹ «La violazione del sigillo sacramentale, da parte del confessore, costituisce un tradimento, non solo verso il penitente, ma anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato» E. FRANK, *I Sacramenti dell'Iniziazione, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2012, 175.

²² Cf. J.J. EXTEBERRÍA SAGASTUME, *Deontología del ministro de la Penitencia. Sigilo sacramental y secreto penitencial*, in "Estudios Eclesiásticos" 85 (2010), 769-786.

Il can. 983, ripreso nel *CCEO* al can. 733, disciplina il sigillo nel primo paragrafo e il segreto nel secondo.

Can. 983 — § 1. *Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.*

2.1. Il sigillo

L'etimologia. «Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento»²³.

«L'alta sacralità del ministero di confessore deve far “scompare”, per così dire, l'umanità del ministro, che non ha “udito” nulla e “non sa” nulla, secondo l'antica massima riportata da Tommaso di Chobham (XIII secolo) nel suo manuale per i confessori, secondo cui “il sigillo della confessione deve essere segreto perché lì il confessore siede come Dio e non come uomo”. Venir meno al segreto è un tradire Cristo, l'esercizio della sua misericordia e – umanamente – anche la fiducia riposta nel confessore dal penitente»²⁴.

La dottrina specifica innanzitutto ed evidenzia l'oggetto essenziale del sigillo che è dato da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»²⁵.

In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione²⁶ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione. La violazione si dice indiretta, invece, si ha quando «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»²⁷.

2.1.1. Diritto del penitente a “gestire” il sigillo?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione²⁸. In particolare si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983²⁹. Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica³⁰, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine³¹. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto ini-

²³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467.

²⁴ C. DEZZUTO, *Delicta reservata contro la fede e contro i sacramenti*, in A. D'AURIA-C. PAPAIE, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Roma 2014, 66.

²⁵ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2000, 345.

²⁶ «Basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale*, 324.

²⁷ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 345.

²⁸ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, in “Quaderni di diritto ecclesiale” 26 (2013), 9-54, qui 30-34.

²⁹ Cf in specie: D.S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law*, in “The Jurist” 54 (1994), 424-476, qui 446.

³⁰ Sostanzialmente identico al can. 889 del *CIC17* nelle cui fonti è interessante la decretale di Innocenzo III.

³¹ Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato articolo, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodo* significa «“to betray perfidiously, surrender treacherously”. Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D.S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal*, 446.

ziale. Ma va sempre tenuto presente che «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest’ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»³².

2.2. Il segreto

Con il termine segreto il legislatore ha voluto individuare l’obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. *Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.*

2.2.1. Un caso particolare: registrazione e divulgazione

A quanto stabilito nel canone va aggiunta figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*

Declaratio CDF 1973	Decretum CDF 1988	Epistula CDF 2001	Normae CDF 2010
<i>Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae Auctoritate tributa, decernendo declarat eos ab hac die incurrere in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, qui, cum contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis tecnico instrumento adhibito captant vel imprimunt vel hoc modo cognitae evulgant, necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmiter praescripto canonum 889, 890, 2369. Datum Romae, ex aediibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei die XXIII mensis martii, a. D. MCMLXXIII</i>	<i>Congregatio pro Doctrina Fidei, ad sanctitatem sacramenti Poenitentiae tuendam et ad eiusdem ministrorum ac christifidelium iuramunienda quae ad sacramentale sigillum attinent et ad alia secreta cum Confessione connexa, vigore specialis facultatis sibi a Suprema Ecclesiae auctoritate tributae (can. 30), decrevit: Firmiter praescripto can. 1388, quicumque quovis tecnico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captata, aut communicationis socialis instrumentis evulgate, in excommunicationem latae sententiae incurrunt. Decretum hoc vigere incipit a die promulgationis</i>	<i>Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet: 1° absolutio complicitatis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum; 2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; 3° violatio directa sigilli sacramentalis [...] Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur</i>	<i>art. 4 § 2. Firmiter praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captatione quovis tecnico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum patriverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione</i>

³² G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento* (Cann. 1378; 1387; 1388), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano 1997, 226-227, nota 42; l’Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest’ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

La fonte è una *Declaratio* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973³³, il cui disposto fu ribadito, dopo il *CIC83*, con un **decreto** della medesima CDF, in virtù di facoltà particolare concessa dal Santo Padre alla medesima Congregazione il 20 settembre 1988³⁴. La fattispecie delittuosa non compariva tra i delitti riservati alla CDF nelle Norme che la medesima Congregazione rendeva note con **Lettera** del 18 maggio 2001³⁵ (ma promulgate con il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001³⁶). Con una delle varie **decisioni** successivamente adottate con rescritti di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del motu proprio, fu aggiunta la fattispecie delittuosa in questione³⁷.

Nelle **Norme** del 2010 è prevista la fattispecie delittuosa: «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis tecnico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»³⁸.

3. Tutela della inviolabilità

3.1. Proibizioni specifiche

Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale in seminario.

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e confessore e non invece con la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto. Riteniamo che per l'equiparazione degli uffici operata dal codice tra lo *spiritus director* e l'*alius sacerdos* anche su quest'ultimo ricade lo stesso divieto. Interessante notare che durante la revisione del codice non tutta la commissione era d'accordo sulla proibizione riguardante il direttore spirituale³⁹. Nulla nel codice, nel contesto di questa proibizione, viene previsto circa il *moderator vitae spiritualis*.

Una seconda proibizione, parallela alla prima, è posta sebbene in forma cautelativa, nel cammino formativo: Il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni.

³³ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate*, 23 martii 1973, in AAS LXV (1973) 678.

³⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, sine data*, In Congr pro Doctrina Fidei tab., n. 57/73, in AAS LXXX (1988) 1367.

³⁵ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 18 maii 2001, in AAS XCIII (2001) 785-788, qui 786-787.

³⁶ IOANNES PAULUS II, *Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprilis 2001, AAS XCIII (2001) 737-739.

³⁷ La pubblicazione delle modifiche avvenne in forma "privata" e tra i primi autori cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Ottawa 2003², 314.

³⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de ggravioribus delictis*, 21 maii 2010, in AAS CII (2010) 419-431, qui 423.

³⁹ Cf. "Communicationes", XIV (1982), 48.

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi⁴⁰.

CIC 1917	CIC 1983
Can. 891. <i>Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgente causa in casibus particularibus sponte id petant.</i>	Can. 985 <i>Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliisque instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.</i>

Analogo divieto è previsto per i religiosi al can. 630 §§ 4-5 (non presenti nel CCEO)

CIC 1917	CIC 1983
Can. 518. §2. <i>Superiores religiosi, potestatem audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant.</i> §3. <i>Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.</i>	Can. 630. § 4. <i>Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant.</i> § 5. <i>Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animus suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.</i>

Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*.

«L'eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un'alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»⁴¹. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

3.2. *Usus indebitus cum paenitentis gravamine*

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione:

Can. 984 — § 1. *Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.*

⁴⁰ C'è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant'Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni. Cf. Acta S. Sedis, vol. XXXII, 64. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for externe. Pratiques de l'école française*, in "Bulletin de Saint-Sulpice" 30 (2004), 270-271.

⁴¹ G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, 170, e molto opportunamente l'autore cita il can. 518 § 3 del CIC17.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»⁴².

È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina⁴³ era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione⁴⁴.

Conseguenza del principio la proibizione specifica di usare le acquisizioni fatte in confessione per il governo fosse anche per il bene e in qualsiasi momento fossero state acquisite: can. 984 § 2 (CCEO 734 § 2): In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione⁴⁵.

Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza⁴⁶.

3.3. *La tutela penale della inviolabilità*

La duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena.

La violazione diretta del sigillo è punita con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1).

La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1388 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1388 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO).

Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione.

⁴² M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 1999, 157, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

⁴³ Cf ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

⁴⁴ Cf. F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

⁴⁵ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

⁴⁶ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 297.